

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ABATE

Seduta del 19/05/2026

FATTO

La società cliente nel ricorso espone quanto segue:

- contesta il blocco del conto business aziendale avente IBAN *4047 avvenuto il 06/01/2026;
- l'intermediario ha bloccato l'operatività del conto ritenendo scaduto il permesso di soggiorno del titolare e legale rappresentante della società;
- l'intermediario ha ignorato la validità della ricevuta di rinnovo (allegata), ex art. 5 co. 9-bis D.Lgs. 286/98;
- in data 08/01/2026 ha inviato reclamo, riscontrato con un diniego in data 22/01/2026;
- l'intermediario aveva già disposto il medesimo blocco all'operatività del conto nel mese di settembre 2025;
- poiché la società fornisce manodopera, il blocco ferma l'attività, impedendo di pagare carburante, assicurazioni e stipendi;
- in assenza di liquidità, i mezzi restano fermi e l'attività è inibita;
- l'intermediario continua a prelevare costi indebiti per canoni (€ 92,00 da settembre alla data del ricorso) su un conto reso inoperativo.

Parte ricorrente chiede di accertare l'illegittimità dell'operato dell'intermediario e di disporre lo sblocco immediato del conto aziendale, di condannare l'intermediario alla restituzione di € 92,00, al risarcimento di € 380,64 per spese legali, al risarcimento di € 500,00 per il danno esistenziale e il rischio di impresa.

L'intermediario, riportato il fatto, afferma in via preliminare:

- l'inammissibilità della domanda di rimozione delle restrizioni operative apposte al conto per incompetenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;

nel merito, quanto segue:

- preso atto dell'avvenuta scadenza del permesso di soggiorno del legale rappresentante della società cliente, il 10/09/2025, tramite notifiche mail e push (all. A), ha chiesto a quest'ultimo di fornire l'ulteriore documentazione necessaria per l'aggiornamento della verifica dell'identità dello stesso;
- già in tale data, ha informato la cliente che, qualora non avesse provveduto all'invio, entro 13 giorni, di regolare documentazione attestante il diritto di soggiornare nel territorio italiano, non avrebbe avuto più accesso ad alcune funzionalità del conto business;
- successivamente, ha preso atto della ricevuta trasmessa dalla cliente, dalla quale risultava la prenotazione dell'appuntamento fissato per il 09/12/2026 presso la Questura di G* per il ritiro del nuovo permesso di soggiorno del legale rappresentante (n. pratica *471);
- in considerazione di ciò, ha rinviato a tale data il completamento della verifica della documentazione della cliente, al fine di consentire al legale rappresentante di produrre copia del permesso di soggiorno in corso di validità una volta ritirato;
- tuttavia, anche successivamente a tale appuntamento, non ha ricevuto alcun documento da parte di quest'ultimo;
- con notifiche inviate il 16/12/2025, ha provveduto nuovamente a richiedere alla cliente la documentazione integrativa per il completamento della verifica della regolarità del permesso di soggiorno, informandola nuovamente circa la natura delle misure restrittive, che avrebbero limitato l'accesso della società alle seguenti funzionalità del conto: operazioni di invio di denaro in entrata e uscita, pagamenti con carta, pagamenti programmati e addebiti diretti;
- ad oggi, la società non ha fornito alcuna copia del permesso di soggiorno;
- ha sempre debitamente informato la cliente della necessità di disporre di documenti in corso di validità attestanti il diritto del legale rappresentante di soggiornare nel territorio italiano;
- è soggetto a precisi obblighi normativi che possono rendere necessaria l'imposizione di restrizioni temporanee sui conti dei clienti;
- è tenuto a mantenere costantemente aggiornate le informazioni dei propri clienti, in adempimento all'obbligo di adeguata verifica sancito dal D.Lgs. 231/07;
- al dovere di adeguata verifica posto a carico dello stesso, corrisponde l'obbligo per il cliente di fornire la necessaria documentazione;
- a fronte dell'ingiustificato inadempimento della ricorrente all'obbligo di fornire documentazione aggiornata idonea a consentire di effettuare l'adeguata verifica nel corso del rapporto, ha operato nel pieno rispetto dei propri obblighi normativi, assicurando al contempo, per quanto possibile, la tutela degli interessi della cliente;
- risultano infondate le censure sollevate dalla ricorrente circa la pretesa violazione, da parte dello stesso, dell'art. 5, comma 9-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286;
- tale disposizione non trova applicazione nel caso di specie in quanto il legale rappresentante della società ha presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in data 05/09/2024, con

appuntamento fissato per il ritiro del nuovo titolo in data 09/12/2025, tuttavia, nonostante le plurime richieste formulate dallo stesso, anche successivamente a tale data, il cliente non ha mai trasmesso alcuna documentazione attestante l'avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno;

- la fattispecie in esame non rientra nel perimetro applicativo dell'art. 5, comma 9-bis, del D.Lgs. 286/1998, non potendosi ritenere che il legale rappresentante si trovi ancora "in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno";
- il proprio diritto di effettuare verifiche e applicare le relative restrizioni a delle operazioni di pagamento in relazione ad un conto business trova inoltre fondamento nell'art. 19 dei termini e condizioni di contratto quadro (all.C);
- la richiesta della ricorrente volta alla restituzione dei canoni applicati al conto è infondata in quanto l'impossibilità di operare pienamente sul conto è dipesa esclusivamente dal mancato adempimento, da parte della stessa, alle richieste documentali formulate;
- richiama quanto previsto dall'art. 23 del contratto quadro, secondo cui la banca non può essere ritenuta responsabile per eventuali perdite subite dal cliente quale conseguenza diretta o indiretta della trasmissione di informazioni inesatte o incomplete da parte dello stesso;
- la richiesta di risarcimento danni (per asserito danno esistenziale e rischio di impresa) è del tutto infondata e non provata;
- anche la richiesta di rifusione delle spese legali, quantificate in € 380,64, è infondata, in quanto il procedimento innanzi all'ABF non prevede alcun obbligo di assistenza legale.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

La società cliente replica come segue:

- contrariamente a quanto sostenuto dall'intermediario, il legale rappresentante non ha ritirato il permesso di soggiorno in data 09/12/2025, essendo la pratica ancora in istruttoria;
- l'appuntamento del 09/12/2025 riguardava esclusivamente "integrazione pratica e fotosegnalamento", non il ritiro del permesso di soggiorno;
- il legale rappresentante è ancora in attesa del rinnovo, e pertanto si applica la tutela prevista dall'art. 5, co. 9-bis D.Lgs. 286/98;
- nonostante l'impossibilità ad operare sul conto, l'intermediario ha prelevato indebitamente € 126,00 a titolo di canoni mensili business;
- a causa del blocco della liquidità, è stata dichiarata insolvente da altri intermediari, la carta di credito ** con fido di € 3.000 le è stata revocata e ha ricevuto solleciti di pagamenti da B** per € 1.040,00, da C** per € 219,60 e dallo studio commercialista della società **;
- la revoca improvvisa dei fidi e i solleciti ingiustificati costituiscono un grave danno reputazionale e morale;
- necessita quotidianamente della carta di credito per garantire i depositi cauzionali obbligatori richiesti per il noleggio delle piattaforme aeree da cantiere; la sospensione della carta le impedisce di noleggiare i mezzi, bloccando l'attività nei cantieri e causando perdita di clienti e grave lucro cessante.

La ricorrente chiede:

- la restituzione dei canoni indebitamente trattenuti per € 126,00, mentre nel ricorso a titolo di canoni indebitamente trattenuti aveva chiesto € 92,00;
- il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) quantificato in € 15.000,00, mentre nel ricorso aveva chiesto un risarcimento equitativo di € 500,00.

L'intermediario nelle controrepliche rappresenta che:

- per ben 3 volte, dal 10/09/2025 al 16/12/2025, ha chiesto alla cliente di fornire copia del permesso rinnovato, mantenendo nel mentre l'operatività dell'accesso al conto, nonostante il permesso di soggiorno fosse ormai scaduto il 22/06/2025;
- ad oggi, non ha ancora ricevuto valida documentazione idonea a consentire di effettuare l'aggiornamento dei dati del legale rappresentante e completarne, dunque, l'adeguata verifica;
- eventuali lungaggini dell'iter procedurale per il rilascio del documento aggiornato - che, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, sarebbe stato richiesto il 05/09/2024 - non possono essere addebitate allo stesso, istituzione regolamentata tenuta all'ossequio dei doveri imposti dalla normativa antiriciclaggio, primo tra tutti l'obbligo di adeguata verifica dei propri clienti, oltre che l'obbligo di astensione in caso di impossibilità di vagliare le informazioni fornite dai propri correntisti (art. 42, comma 1, D.Lgs 231/07);
- non ha mai adottato condotte discriminatorie, al contrario ha consentito alla cliente, per un periodo di circa cinque mesi, di accedere e operare sul conto, nelle more della ricezione della documentazione necessaria, agendo in un'ottica di collaborazione e buona fede;
- gli obblighi imposti dalla normativa in materia di antiriciclaggio, allo stato, non consentono la prosecuzione dell'erogazione dei servizi in assenza del completamento delle necessarie verifiche sull'identità del legale rappresentante;
- è tenuta a mantenere costantemente aggiornate le informazioni relative alla propria clientela, in adempimento agli obblighi di adeguata verifica previsti dal D.Lgs. 231/2007, nonché in conformità a quanto disposto dall'art. 126-vicies TUB, come modificato dal D.Lgs. 37/2017;
- tale quadro normativo non risulta in alcun modo derogato dall'art. 5, comma 9-bis, del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286, disposizione che, peraltro, non trova applicazione nei confronti degli intermediari bancari, limitandosi a disciplinare le condizioni di soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, senza incidere sugli obblighi antiriciclaggio gravanti sugli intermediari stessi;
- ha provveduto al rimborso dei canoni del piano basic (€ 10,00 ciascuno) addebitati per i mesi da gennaio a marzo 2026, durante i quali sono state applicate le restrizioni;
- la quantificazione del danno asseritamente patito, pari a € 15.000,00, appare del tutto arbitraria, anche alla luce del fatto che il conto presenta una giacenza pari a € 2.502,00, oltre che non supportato da idonea documentazione probatoria.

DIRITTO

Con il presente ricorso la società cliente contesta il blocco del conto corrente aziendale disposto dall'intermediario in data 06/01/2026, in attesa dell'istruttoria di rinnovo del permesso di soggiorno del rappresentante legale della società. Ritiene che l'intermediario abbia disposto il blocco in violazione dell'art. 5 co. 9-bis D.Lgs. 286/98. L'intermediario replica di essere tenuto a rispettare i doveri imposti dalla normativa antiriciclaggio, D.Lgs 231/07, primo tra tutti l'obbligo di adeguata verifica dei propri clienti, oltre che l'obbligo di astensione in caso di impossibilità di vagliare le informazioni fornite dai propri correntisti. Ritiene che tale quadro normativo non risulti in alcun modo derogato dall'art. 5, comma 9-bis, del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286, disposizione che, peraltro, non trova applicazione nei confronti degli intermediari bancari. Afferma, inoltre, di non aver mai adottato condotte discriminatorie, al contrario ha consentito alla cliente, per un periodo di circa cinque mesi, di accedere e operare sul conto, nelle more della ricezione della documentazione necessaria. Conclude che il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa in materia di antiriciclaggio non consente allo stesso la prosecuzione dell'erogazione dei servizi, in assenza del completamento delle necessarie verifiche sull'identità del legale rappresentante della società.

Preliminarmente, si osserva che l'istruttoria e la decisione del ricorso implica l'analisi e l'applicazione della disciplina in materia di antiriciclaggio, D.Lgs. 231/2007. Sul punto, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento, decisione n. 11070/2023, ritenendo che la circostanza che il ricorso concerna la legislazione antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell'ABF, ove sia stata contestata dal ricorrente la correttezza del comportamento tenuto dall'intermediario al fine di dare attuazione a tale normativa. Benché non eccepito dall'intermediario, si osserva che la cliente ha ampliato nel *quantum* le richieste già formulate. Come noto, le Disposizioni ABF escludono *“la possibilità di ampliare la domanda iniziale”* tramite le repliche. L'intermediario eccepisce che la domanda volta alla rimozione delle restrizioni operative apposte al conto sarebbe inammissibile per incompetenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, avendo natura costitutiva. Si ritiene di poter interpretare la domanda come volta ad ottenere l'accertamento del diritto della ricorrente alla rimozione delle restrizioni apposte al conto aziendale.

Nel merito, il Collegio appare chiamato a valutare se il rispetto della normativa AML invocata dall'intermediario, abbia legittimamente consentito allo stesso - a fronte dell'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno del cliente e al protrarsi della procedura di rinnovo che il ricorrente sta tuttora sperimentando - di limitare l'operatività del conto, sotto il profilo sia dell'eccepita impossibilità di procedere alla corretta identificazione della cliente ai fini anti-riciclaggio, sia della ragionevolezza delle misure in concreto adottate dalla banca.

La notifica inviata al legale rappresentante della società cliente specifica che, in assenza di ricezione delle informazioni richieste entro 13 giorni, sarebbero state sospese temporaneamente alcune funzionalità del conto, *“tra cui: operazioni di invio di denaro in entrata e uscita; pagamenti con carta; pagamenti programmati e addebiti diretti.”* Anche tale notifica specifica che, in assenza di ricezione delle informazioni richieste entro 21 giorni, sarebbero state sospese temporaneamente alcune funzionalità del conto, *“tra cui: operazioni di invio di denaro in entrata e uscita; pagamenti con carta; pagamenti programmati e addebiti diretti.”*

In termini di normativa applicabile, si segnala che il D.Lgs. 286/98, T.U. sull'immigrazione, sebbene non riguardi gli obblighi antiriciclaggio gravanti sugli intermediari, rende comunque legittimo il soggiorno sul territorio italiano di stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e il rinnovo sia pendente. Ciò non toglie tuttavia che l'intermediario sia tenuto al rispetto del D.Lgs. 231/07: in particolare l'intermediario sostiene di non aver ancora ricevuto valida documentazione idonea a consentire di effettuare l'aggiornamento dei dati del legale rappresentante e completarne, dunque, l'adeguata verifica; la circostanza non viene contestata dalla cliente, che anzi afferma di essere ancora in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno da diversi mesi. La disciplina AML richiede di esibire documenti in corso di validità per identificare ed operare; nel caso di specie il permesso di soggiorno del rappresentante legale non risulta ancora essere rinnovato; ne consegue che la condotta dell'intermediario appare legittima.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE